

Contratto di Fiume

Valle dell'Enza



ATTO DI IMPEGNO FORMALE

ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

CONTRATTO DI FIUME “VALLE DELL’ENZA”

ai sensi dell’art. 68bis del D.Lgs. 152/2006, dell’art. 35 della L.R. 16/2017 e dell’art. 2, comma 203, lettera a) della legge 662/96

PREMESSO CHE

la Dichiarazione sull'Ambiente e lo Sviluppo, stipulata dalla Conferenza delle Nazioni Unite riunita a Rio de Janeiro (Brasile) nel giugno 1992, sancisce che (principio 10) *“il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli”* e che *“al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità [...] ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali”*;

l'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile, adottata all'unanimità dagli Stati membri delle Nazioni Unite ed entrata in vigore a livello internazionale il 1° gennaio 2016, stabilisce Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals* - SDGs) a carattere universale, rimessi all'impegno di tutti gli Stati, con attuazione a livello nazionale declinata attraverso l'adozione di *“strategie nazionali di sviluppo sostenibile”*;

il documento finale del secondo Forum Mondiale dell'Acqua, tenutosi a L'Aja (Olanda) nel marzo 2000, prevede i *“Contratti di Fiume”* quali strumenti che permettono di *“adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengano in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci”*;

la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001, al fine di contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, stabilisce (art. 1) *“il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale”*.

VISTI

la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio Europeo del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. *“Direttiva Habitat”*), il cui scopo è quello di *“[...] contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato [...]”* (art. 1, c. 1), tenendo conto *“[...] delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali [...]”* (art. 1, c. 3);

la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, che si prefigge (art. 1) di garantire *“il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio”* e *“che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale”*;

la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 maggio 2003, sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso

alla giustizia, che si prefigge di contribuire (art. 1) *“all’attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus”, in particolare “prevedendo la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale”;*

la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2000, c.d. Direttiva Quadro sulle Acque (DQA), che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, promuovendo (art. 14) la partecipazione attiva delle parti interessate nella gestione dei corpi idrici e riconoscendo (all. VI, parte B) gli *“accordi negoziati in materia ambientale”* tra le misure supplementari per il raggiungimento degli obiettivi ambientali (miglioramento o mantenimento dello stato ecologico dei corpi idrici) che gli Stati membri possono decidere di adottare all’interno di ciascun distretto idrografico nell’ambito del programma di misure (di cui al par. 4, art. 11, della stessa Direttiva);

la Convenzione Europea per il Paesaggio, promulgata a Firenze il 20 ottobre 2000 dagli Stati Membri del Consiglio d’Europa e recepita nell’ordinamento giuridico italiano con ..., si prefigge (art. 3) *“lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo”*, definendo (art. 1) come Paesaggio una *“determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”* e come Obiettivo di qualità paesaggistica *“la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita”;*

il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce i criteri per l’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus, e in particolare riconosce (considerando n. 2) che *“una partecipazione più ampia del pubblico comporta una migliore qualità e l’efficacia dell’attuazione delle decisioni in materia ambientale”;*

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, per la istituzione di *“un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità”* (art. 1), che prevede l’incoraggiamento della *“partecipazione attiva delle parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni”* (art. 10), in maniera coordinata, ove opportuno, con la partecipazione prevista dalla già richiamata Direttiva 2000/60/CE (art. 9);

la Direttiva 2008/56/CEE (c.d. Direttiva Quadro sulla Strategia Marina), che istituisce un quadro all’interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino, offrendo a tutti i soggetti interessati *“la tempestiva ed effettiva possibilità di partecipare all’attuazione”* della stessa;

la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. “Direttiva Uccelli”), il cui scopo è quello di promuovere *“[...] la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo [...]”* (art. 1), *“[...] pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative [...]”* (art. 2);

il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, strumento giuridicamente vincolante a livello europeo per il recupero delle ecosistemi degradati teso a consentire il ripristino a lungo termine e sostenibile

della natura per le persone, il clima e il pianeta, che prevede da parte degli Stati Membri la predisposizione di Piani per la Riqualificazione della Natura la cui preparazione deve essere (art. 14, par. 20), quale elemento essenziale, *“aperta, trasparente, inclusiva ed efficace”* e che (preambolo 65) il pubblico, compresi tutti i soggetti interessati, abbia *“opportunità precoci ed effettive di partecipare”* all’elaborazione degli stessi;

la Carta di Aalborg, carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, sottoscritta ad Aalborg il 27 maggio 1994, dove si sancisce (punto I.13) l’impegno a *“[...] rispettare le raccomandazioni dell’Agenda 21, il documento chiave approvato all’Earth Summit di Rio de Janeiro, affinché i progetti dell’Agenda 21 a livello locale vengano sviluppati in collaborazione con tutti i settori delle rispettive collettività: cittadini, attività economiche, gruppi di interesse [...]”* e si riconosce la necessità di fondare l’azione *“[...] sulla cooperazione fra tutti gli attori interessati [...]”*, facendo sì che *“[...] tutti i cittadini e i gruppi interessati abbiano accesso alle informazioni e siano messi in condizioni di partecipare al processo decisionale locale [...]”*;

la Strategia Europea per la biodiversità che definisce il quadro per l’azione dell’UE al fine di conseguire l’obiettivo chiave per il 2030 in materia di biodiversità, adottata dalla Commissione Europea nel maggio 2020 che sancisce (punto 1) *“[...] Riconoscendo che per proteggere e ripristinare la natura le regole da sole non bastano, la strategia è all’insegna dell’iniziativa e dell’incentivo, nello spirito e nelle azioni che prospetta; in quanto tale richiederà la partecipazione fattiva dei cittadini, delle imprese, delle parti sociali e della comunità della ricerca e della conoscenza, come pure forti partenariati tra il livello locale, regionale, nazionale ed europeo. [...]”* e introduce un nuovo quadro europeo per la governance della biodiversità (punto 3.1) che *“[...] consentirà di infondere in tutti i soggetti interessati un senso di corresponsabilità e identificazione nei confronti degli impegni assunti dall’UE in materia di biodiversità, e sosterrà lo sviluppo della capacità amministrativa, la trasparenza, il dialogo con i portatori di interessi e la governance partecipativa a vari livelli. [...]”*;

la Strategia Europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici, di cui alla Comunicazione COM(2021) 82 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, in cui (punto 3.1) si afferma che *“[...] l’UE intensificherà il proprio sostegno alle autorità locali - in particolare progredendo in materia di adattamento nell’ambito del Patto globale dei sindaci, promuovendo uno sviluppo urbano e rurale sostenibili e resilienti, sostenendo l’impegno delle comunità nella pianificazione e nell’attuazione dell’adattamento guidato a livello locale, prestando attenzione agli insediamenti informali e convogliando le risorse finanziarie a livello locale [...]”*;

la Strategia Europea sulla resilienza idrica, di cui alla Comunicazione COM(2025) 280 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, in cui (punto 2.3) si afferma che *“[...] la Commissione promuoverà lo scambio delle migliori pratiche per sensibilizzare e preparare la società a partecipare in modo più efficace alla gestione delle risorse idriche e ai piani di gestione dei bacini idrografici e di gestione del rischio di alluvioni [...]”*;

l’Accordo di Partenariato 2021-2027 dell’Italia, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022, che prevede tra le scelte strategiche (punto 2) la valorizzazione delle *“[...] iniziative progettuali di tutela ambientale fondate su strumenti partecipativi (ad es. i Contratti di Fiume o altri strumenti volontari) in quanto in grado di responsabilizzare operatori e comunità locali nella corretta gestione delle risorse naturali [...]”*;

la Strategia Nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), approvata con il decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015, che nell'Allegato 3, intitolato "Proposte di Azione", con riferimento specifico alla sezione dedicata alle misure non strutturali o "soft" e, in particolare, al settore delle "risorse idriche", si afferma che *"[...] dovrebbero essere incoraggiate forme partecipative di gestione delle risorse, inclusi i Contratti di Fiume, i Contratti di Lago e i Contratti di Acquifero [...]"*; questo riferimento è incluso sia nella sezione che elenca le azioni a breve termine (da realizzare entro il 2020) sia nella sezione che elenca le azioni a lungo termine (da realizzare dopo il 2020); i Contratti di Fiume sono inoltre menzionati nella sezione dedicata alle azioni trasversali tra settori (soft, verdi o grigie); infine, nella parte riguardante gli Ecosistemi Acquatici Interni e Transitori - Risorse Idriche, si afferma che *"[...] dovrebbero essere incoraggiate forme partecipative di gestione delle risorse, inclusi i Contratti di Fiume [...]"*;

il Piano per la Transizione Ecologica, approvato dal Comitato Italiano per la Transizione Ecologica (CITE) l'8 marzo 2022 dopo averne inviato bozza alle Camere e alla Conferenza unificata, dove nel Capitolo A 1.6 dedicato a "Il Ripristino e il Rafforzamento della Biodiversità", si afferma: *"[...] nel periodo 2025-2050 deve seguire un piano diffuso di riqualificazione dei fiumi e dei laghi italiani, attraverso una forte iniziativa centrale che integri le competenze delle regioni, degli Enti di Bacino, delle amministrazioni locali e dei Contratti di Fiume [...]"*;

la Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030, approvata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 252 del 3 agosto 2023, che nell'Azione B11.2, intitolata *"Ripristinare gli ecosistemi d'acqua dolce mediante l'adozione di misure integrate che contribuiscano simultaneamente al raggiungimento degli obiettivi di diverse politiche UE e nazionali"*, fa riferimento alla Sotto-Azione B11.2.a), descritta come segue: *"[...] Promuovere misure di ripristino capaci di contribuire in modo simultaneo e sinergico agli obiettivi di diverse direttive (ad es. Direttive Natura, Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE; Direttiva Alluvioni 2007/60/CE), attraverso interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico e a sostenere il ripristino dei fiumi, anche mediante strumenti quali i Contratti di Fiume [...]"*; inoltre, tra i "driver della biodiversità", intesi come ambiti trasversali d'azione che facilitano, rafforzano e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della Strategia, viene individuata la voce *"Costruire una nuova società per la biodiversità"*, che viene ulteriormente articolata in diverse componenti, tra cui *"Rafforzare l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale"*, a sua volta suddivisa in varie azioni, tra cui: *"[...] garantire la piena attuazione delle politiche integrate di gestione dei bacini idrografici che concilino gli obiettivi delle Direttive Quadro Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli e Strategia Marina, dando priorità alle cosiddette misure win-win, anche attraverso la promozione dello strumento dei Contratti di Fiume [...]"*;

la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, come aggiornata dal Comitato Italiano per la Transizione Ecologica (CITE) con Delibera n. 1 del 18 settembre 2023, il cui Obiettivo 3, intitolato *"Promuovere la collaborazione e supportare la creazione di partenariati innovativi"*, è suddiviso in due "Traiettorie" - 3.1, intitolata *"Promuovere il co-design, la co-programmazione e lo sviluppo di strumenti integrati e collaborativi per l'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile"*, e 3.2, intitolata *"Supportare la creazione di partenariati innovativi per lo sviluppo sostenibile, coinvolgendo imprese, istituti di ricerca e enti pubblici, promuovendo la ricerca per l'innovazione e garantendo il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni"* - e tra gli strumenti operativi per l'attuazione di ambo le traiettorie vengono menzionati i Contratti di Fiume;

il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, nella versione approvata dalla Commissione Europea C(2025) 3805, tra le scelte chiave che lo guidano viene evidenziata la voce *"Diversità e attrattività delle aree rurali, un patrimonio da valorizzare"*, con la seguente precisazione: *"[...] oltre a LEADER, il Piano mette a disposizione dei territori diversi strumenti di intervento che, attraverso la cooperazione, possono favorire lo sviluppo territoriale (Distretti del Cibo, Biodistretti, Smart Villages, Contratti di Fiume) e l'integrazione con l'altrettanto importante Strategia per le Aree Interne (SNAI) [...]"*; tra i "Bisogni" individuati dal Piano, viene

citata la necessità di *“Attuare piani e azioni finalizzati ad aumentare la resilienza”*, all’interno della quale si riconosce che *“[...] piani e azioni, anche collettivi (Accordi Agro-ambientali, Contratti di Fiume, Biodistretti, ecc.), devono essere attuati per aumentare la resilienza, sostenere l’adattamento ai cambiamenti climatici e valorizzare l’erogazione di servizi ecosistemici nei settori agricolo e forestale [...]”*; nell’analisi SWOT relativa all’Obiettivo Specifico SO5, intitolato *“Promuovere lo sviluppo sostenibile e la gestione efficiente delle risorse naturali quali acqua, suolo e aria, anche mediante la riduzione della dipendenza dai prodotti chimici”*, viene citata l’opportunità O5.7: *«[...] Incrementare la diffusione sul territorio di azioni ambientali collettive (Accordi Agro-ambientali, Contratti di Fiume, Biodistretti, ecc.) [...]»*; nel capitolo sulla condizionalità, con riferimento all’architettura verde del Piano, si afferma che *“[...] tutte le iniziative che promuovono l’aggregazione degli attori attraverso accordi ambientali territoriali (Accordi Agro-ambientali, Biodistretti, Strategie di Sviluppo Locale, Contratti di Fiume, ecc.) saranno incoraggiate [...]”*;

nella Water Action Agenda 2030, emersa dai lavori della UN 2023 Water Conference (New York), il Ministero Italiano della Transizione Ecologica e della Sicurezza Energetica ha promosso l’impegno a rafforzare la governance dei bacini idrografici in Italia attraverso i Contratti di Fiume, proponendo di diffondere e rafforzare i processi partecipativi, consolidare i partenariati pubblico-privati e aumentare il numero di Contratti di Fiume su tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento delle Autorità di bacino distrettuale, delle Regioni e Province Autonome, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

la Legge del 23 dicembre 1996, n. 662, recante *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”* che introduce (art. 2, c. 203) la *“Programmazione Negoziata”*, come tale intendendosi la *“regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza”*;

il D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, dove il concetto di tutela paesaggistica viene disciplinato sia sotto il profilo della rilevanza naturalistica ed ambientale, sia della rilevanza antropica, in cui si riconosce (artt. 6, 111, 144, 145) rilevanza al ruolo della partecipazione pubblica nell’implementazione dei disposti normativi per la tutela del paesaggio;

il D.Lgs. 152/2006 e il D.Lgs 49/2010 che hanno recepito in Italia le suddette Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, con specifico riferimento all’art. 68-bis del D.Lgs 152/2006 (introdotto dall’art. 59 della L. 221/2015) recante *“Contratti di fiume”* che dispone quanto segue: *“I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”*;

le Risoluzioni sui Contratti di Fiume, n. 8-00271 presentata il 15 novembre 2017 e n. 7-00555 presentata il 13 ottobre 2020, approvate dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati;

il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), del 17 luglio 2025, n. 190, che aggiorna l’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume presso il MASE, precedentemente istituito con decreto ministeriale del 8 marzo 2018, n. 77, con funzioni di indirizzo e coordinamento per l’armonizzazione dell’applicazione sull’intero territorio nazionale dei Contratti di Fiume, di Lago, di Laguna, di Falda, di Foce, di Costa;

il Piano di Gestione Acque (PGA) del distretto idrografico del fiume Po, pubblicato e adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021 (G.U. 29 gennaio 2022 - Serie Generale n. 23), che in continuità con il secondo ciclo di pianificazione ha individuato il tema della governance quale elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità della Direttiva Quadro sulle Acque, in relazione alla necessaria integrazione della pianificazione e della cooperazione istituzionale e della formazione e rafforzamento della partecipazione pubblica; per tale motivo, il Programma delle Misure del Piano di Gestione Acque comprende tra le misure supplementari la misura KTM26-P5-a107 *“Contratti di fiume, lago, zona umida e delta”*, con l’obiettivo di adottare azioni che favoriscano l’integrazione delle competenze e delle politiche territoriali, nella direzione del superamento dei confini amministrativi a favore di una gestione della risorsa idrica a scala di bacino idrografico;

il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico del fiume Po, approvato con DPCM del 1° dicembre 2022 (G.U. 08-02-2023 - Serie Generale n.32), che prevede la misura ITN008_ITBABD_FRMP2021A_385, denominata *“Attivare e attuare il Contratto di fiume Enza”* quale misura per la prevenzione del rischio;

il quadro delle strategie e politiche per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale e in particolare:

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40/2005, che costituisce specifico piano di settore per il governo e la gestione della risorsa idrica a scala regionale, sotto il duplice profilo della tutela qualitativa e quantitativa, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dai Piani di Gestione, redatti dalla Autorità di bacino distrettuale con la collaborazione delle Regioni;
- il Documento Strategico del nuovo Piano di Tutela, in fase di aggiornamento, di cui alla DGR del 19 settembre 2023, n. 1557, nel quale i Contratti di Fiume vengono individuati quali strumenti di attuazione del Piano stesso, nella forma di programmi d’azione per la riqualificazione e valorizzazione dei territori fluviali, per implementare concretamente una *governance* integrata che si esplica attraverso il coinvolgimento attivo, propositivo e cooperativo di tutti gli attori sociali, così da stimolare una progettualità territoriale dal basso, promuovere soluzioni collettive per ricomporre a livello locale conflitti tra diversi ruoli, funzioni e interessi;
- la DGR del 20 ottobre 2015, n. 1565, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume (V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Milano 2010), dove tali strumenti sono intesi come patto per la rinascita del bacino idrografico in cui i diversi attori del territorio - enti e autorità direttamente o indirettamente interessati alla gestione del fiume e del territorio, insieme ai diversi portatori di interessi, perseguono una visione non settoriale, ma integrata che percepisca il fiume come ambiente di vita e dunque come un bene comune da gestire in forme collettive;
- la DGR del 12 novembre 2015, n. 1816, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha altresì riconosciuto l’importanza dei Contratti di Fiume nell’ambito degli strumenti per la lotta al cambiamento climatico;
- l’art. 35 della L.R. 18 luglio 2017, n. 16, come modificato dalla L.R. del 29 dicembre 2025, n. 11, con il quale la Regione Emilia-Romagna riconosce lo strumento del Contratto di Fiume nel proprio ordinamento legislativo, in coerenza con quanto definito dall’art. 68 bis del già menzionato D.Lgs. 152/2006, quale strumento idoneo per favorire la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati che operano e interagiscono nella gestione dell’acqua e dei sistemi paesistico-ambientali ad essa connessi e la diffusione di una cultura dell’acqua caratterizzata da sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
- la L.R. 22 ottobre 2018, n. 15, recante *“Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche”* e la precedente L.R. 4 febbraio 2010, n. 3, con le quali la Regione Emilia-Romagna promuove in maniera strutturata la *“cultura della partecipazione”* e mira ad affermare e consolidare un proprio ruolo al servizio delle comunità locali;

- la Strategia regionale di Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SMACC), approvata con Deliberazione dell'Assemblea legislativa del 20 dicembre 2018, n. 187, che, coerentemente con la Strategie UE e Nazionale, è finalizzata a coinvolgere tutti i livelli di governo e ad integrare il tema dei cambiamenti climatici con riferimento ai loro impatti, non solo ambientali ma anche con riguardo a quelli economici e sociali, in tutte le politiche settoriali regionali;
- la Strategia Regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (SRSS), approvata con DGR del 8 novembre 2021, n. 1840, con la quale la Regione, attraverso processi informativi e partecipativi, definisce e territorializza gli obiettivi della strategia nazionale coerentemente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals* - SDGs) definiti dall'ONU.

RITENUTO CHE

i corsi d'acqua sono ambienti vulnerabili, strettamente interconnessi alle dinamiche di sviluppo antropico, che forniscono importanti contributi alla biodiversità e la loro protezione richiede una governance attenta ai valori sociali ed economici degli stessi;

i processi di governance finalizzati alla gestione integrata e partecipata dei corpi idrici e dei territori a questi connessi sono il presupposto strategico per il superamento dell'attuale frammentazione di competenze settoriali e per il confronto costruttivo e fattivo sull'implementazione delle politiche alla scala locale;

il degrado degli ecosistemi acquatici e l'alterazione delle dinamiche ecologiche che interessano il torrente Enza e il rispettivo bacino idrografico sono legati a più comparti territoriali, le cui politiche necessitano una robusta concertazione, integrazione e declinazione coordinata attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di una ampia rappresentanza delle categorie socioeconomiche e della società civile;

il Contratto di Fiume deve essere inteso come un nuovo metodo di lavoro, recepibile nelle politiche e nelle attività di tutti i soggetti firmatari, per la condivisione delle decisioni sul territorio e per la creazione di un sistema di azione locale basato sulla concertazione ed integrazione, fondandosi su un approccio trasparente ed interattivo;

il Contratto di Fiume deve essere altresì interpretato come un processo decisionale che compone gli interessi di un territorio nel rispetto delle competenze di ciascuno degli attori interessati e, in tale accezione, rappresenta anche uno strumento attraverso cui orientare o integrare le risorse e le programmazioni economiche destinate ad un territorio;

il Contratto di Fiume si configura come un accordo volontario fra soggetti pubblici e privati volto a definire obiettivi, strategie d'intervento, azioni da attivare, competenze da coinvolgere e risorse (umane ed economiche) da allocare;

il Contratto di Fiume è lo strumento più idoneo finalizzato a definire un impegno condiviso da parte di diversi soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati alla Valle dell'Enza e al rispettivo bacino idrografico, per la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socioeconomica dell'ambito territoriale a questo connesso;

il Contratto di Fiume risulta coerente con i principi, le strategie e le norme richiamate sopra.

PRESO ATTO CHE

l'Attivazione del Contratto di Fiume per la Valle dell'Enza è avvenuta nel 2023 a seguito della sottoscrizione di un Documento d'Intenti, i cui contenuti vengono interamente richiamati;

in seguito alla sottoscrizione del Documenti di Intenti di cui sopra, è stato sviluppato un processo partecipato articolato in incontri in presenza e online di seguito richiamati:

• 26/09/2023 Montechiarugolo	FORUM PUBBLICO
• 07/11/2023 Traversetolo	INCONTRO PLENARIO
• 21/11/2023 Vetto	INCONTRO TERRITORIALE
• 22/11/2023 Gattatico	INCONTRO TERRITORIALE
• 20/12/2023 Montecchio Emilia	INCONTRO PLENARIO
• 19/01/2024 online	INCONTRO TEMATICO
• 06/02/2024 online	INCONTRO TEMATICO
• 20/02/2024 online	INCONTRO TEMATICO
• 27/02/2024 online	INCONTRO TEMATICO
• 05/03/2024 online	INCONTRO TEMATICO
• 09/04/2024 online	INCONTRO PLENARIO
• 19/04/2024 Bibbiano	INCONTRO TEMATICO
• 23/04/2024 online	INCONTRO TEMATICO
• 06/07/2024 Monchio delle Corti (e alta valle)	SOPRALLUOGO PARTECIPATO
• 11/07/2024 Sorbolo Mezzani	INCONTRO PLENARIO
• 11/09/2024 Neviano degli Arduini	INCONTRO PLENARIO
• 24/09/2024 online	INCONTRO TEMATICO
• 30/09/2024 online	INCONTRO PLENARIO
• 24/11/2024 c/o sede CdB Emilia Centrale	INCONTRO TEMATICO
• 16/12/2024 San Polo d'Enza	INCONTRO PLENARIO
• 14/01/2025 online	FOCUS TECNICO
• 06/02/2025 Canossa	INCONTRO PLENARIO
• 10/04/2025 online	INCONTRO PLENARIO
• 07/07/2025 Sant'Ilario d'Enza	INCONTRO PLENARIO
• 16/09/2025 online	FOCUS TECNICO
• 08/10/2025 online	FOCUS TECNICO
• 20/10/2025 online	INCONTRO PLENARIO
• 31/10/2025 Campegine	INCONTRO PLENARIO
• 10/12/2025 online	INCONTRO PLENARIO
• 17/12/2025 online	INCONTRO PLENARIO
• 11/03/2025 online	INCONTRO PLENARIO

il Contratto di Fiume per la Valle dell'Enza è un accordo volontario che viene stipulato tra soggetto pubblici e privati, in tutte le loro diverse manifestazioni comprese le associazioni liberamente costituite;

oggetto del Contratto di Fiume per la Valle dell'Enza è la gestione multidisciplinare e partecipata del bacino idrografico, nei suoi valori condivisi e nelle sue criticità riconosciute, nelle sue risorse certe e potenziali, sotto il profilo urbano territoriale, paesistico, idrologico, ecologico, ed anche economico, sociale e culturale, tramite azioni integrate tanto di gestione e di salvaguardia attiva del patrimonio territoriale (previo riconoscimento e condivisione partecipata del patrimonio stesso), quanto con azioni di promozione, informazione, formazione, programmazione, progettazione e di trasformazione gestionale;

il Contratto di Fiume per la Valle dell'Enza concorre alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sottobacino idrografico, con particolare riferimento al piano di gestione del rischio alluvioni e delle acque, dei relativi strumenti attuativi e degli ulteriori strumenti di pianificazione e programmazione vigenti;

il Contratto di Fiume per la Valle dell'Enza, attraverso l'implementazione delle azioni previste nel rispettivo Programma d'Azione, contribuisce alle diverse scale - europea, nazionale, regionale e locale - alla tutela delle acque e della natura, alla difesa dal rischio idrogeologico ed a uno sviluppo locale sostenibile;

il Contratto di Fiume per la Valle dell'Enza, in coerenza con le linee guida "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume" redatte da un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e ISPRA nell'ambito delle attività del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (12 marzo 2015) e formalmente acquisito da parte della Consulta delle Istituzioni dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (18 aprile 2018), ha adottato i seguenti criteri generali: attivazione di un processo partecipativo dal basso, per una esaustiva identificazione dei problemi e per la definizione delle azioni, fondamentali per conseguire risultati concreti e duraturi; verifica della coerenza del CdF al contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si inserisce ed agli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti vigenti sul territorio;

il Contratto di Fiume per la Valle dell'Enza, da un punto di vista metodologico ha - coerentemente con le linee guida di cui al punto precedente - è stato sviluppato articolando le seguenti fasi:

- fase conoscitiva;
- fase strategica;
- fase programmatica;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, ai sensi dell'art. 2, c. 203, lett. a) della L. 662/1996,

SI STIPULA IL PRESENTE
ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

DENOMINATO
CONTRATTO DI FIUME "VALLE DELL'ENZA"

Art. 1 - Principi e finalità

I sottoscrittori del presente Accordo di Programmazione Negoziata, denominato "Contratto di Fiume «Valle dell'Enza»" (di seguito "Accordo"), condividono i principi che - attraverso una sinergica e continua interazione tra i soggetti portatori di interesse pubblici e privati - si contribuisce ad invertire la tendenza al degrado territoriale/ambientale dei bacini fluviali e a concorrere al perseguimento e all'integrazione di obiettivi

ambientali, sociali ed economici. A tal fine si impegnano, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ad operare in un quadro di forte valorizzazione del principio di sussidiarietà, attivando tutti gli strumenti partenariali utili al pieno raggiungimento degli obiettivi condivisi. Il presente Accordo rappresenta lo strumento utile per dare operatività a questo approccio volontario, basato sulla programmazione strategica e negoziata.

In congruenza con le norme e gli strumenti di pianificazione e di programmazione in premessa, il presente Accordo è teso alla realizzazione del Programma d'Azione di cui all'art. 4 concernente l'ambito territoriale del bacino idrografico del torrente Enza, perseguendo allo stesso tempo gli obiettivi della semplificazione amministrativa e dell'efficienza, efficacia e economicità delle azioni previste. In particolare, è diretto a realizzare gli Obiettivi Generali (OG) e Obiettivi Specifici (OS) di seguito specificati.

OG1 | Recupero, mantenimento e miglioramento della qualità ecologico-ambientale e paesaggistica del corridoio fluviale e del relativo bacino idrografico

OS1.1 | Miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica dei corpi idrici superficiali e sotterranei

OS1.2 | Miglioramento della qualità idromorfologica dei corpi idrici superficiali e della qualità idrologica dei corpi idrici sotterranei

OS1.3 | Miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica del sistema agro-ambientale del corridoio fluviale e del relativo bacino idrografico

OS1.4 | Miglioramento della biodiversità del corridoio fluviale e del relativo bacino idrografico

OG2 | Minimizzazione del rischio da alluvioni, dinamiche idromorfologiche, fenomeni franosi, e da incendi

OS2.1 | Miglioramento della risposta idrologica del bacino idrografico

OS2.2 | Aumento della capacità di laminazione lungo il reticolo idrografico principale

OS2.3 | Diminuzione dell'esposizione e della vulnerabilità dei beni antropici

OS2.4 | Aumento della resilienza ai fenomeni franosi

OS2.5 | Aumento della resilienza agli incendi

OG3 | Utilizzo sostenibile delle risorse idriche

OS3.1 | Riduzione dei fabbisogni idrici in ambito agricolo

OS3.2 | Riduzione dei fabbisogni idrici in ambito civile

OS3.3 | Riduzione dei fabbisogni idrici in ambito industriale

OS3.4 | Aumento della capacità di accumulo idrico

OS3.5 | Aumento della produzione idroelettrica sostenibile

OG4 | Sviluppo locale basato sulla qualità del capitale naturale offerto dal sistema fluviale

OS4.1 | Tutela del paesaggio rurale e dei valori storico-testimoniali a scala di bacino idrografico

OS4.2 | Miglioramento della valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali a scala di bacino idrografico

OG5 | Comunità e governance a scala di valle

OS5.1 | Miglioramento delle conoscenze e competenze a supporto delle decisioni

OS5.2 | Miglioramento del senso di comunità di valle

OS5.3 | Miglioramento dei processi decisionali a scala di valle

Nel Documento strategico (all. 2), a cui si rimanda, viene declinato il quadro logico che relaziona detti obiettivi generali e specifici con ulteriori obiettivi operativi di maggior dettaglio.

Il presente Accordo si ispira altresì ai principi di informazione, consultazione e partecipazione attiva, con specifico riferimento alle norme richiamate nei preamboli. In particolare, si ispira al principio dello sviluppo locale partecipato, facendo leva sulla responsabilità della società insediata che riconosce nel bacino del torrente Enza una delle matrici della propria identità culturale.

Con il presente Accordo si intende infine contribuire a sperimentare un sistema di governance a favore di uno sviluppo sostenibile, che passa inevitabilmente attraverso un approccio integrato tra politiche di sviluppo e di tutela ambientale.

Art. 2 - Ambito d'intervento

Il territorio interessato dal presente accordo è riferibile primariamente al bacino idrografico dell'intero corso del torrente Enza, dalle sorgenti in prossimità del crinale appenninico alla confluenza nel fiume Po presso il Comune di Brescello, inclusi i principali tributari (all. 1). Il torrente Enza, con il relativo bacino idrografico, contribuisce ai caratteri fondativi del paesaggio della regione dell'Emilia-Romagna e, unitamente all'acquifero sotterraneo con cui si relaziona e alle reti ecologiche, idriche, culturali e produttive con le quali si interconnette, rappresenta una risorsa identitaria e strategica per un contesto ambientale e socioeconomico molto più esteso, che riguarda anche i territori limitrofi. Pertanto, l'ambito geografico di riferimento in oggetto può assumere, a seconda delle tematiche trattate, geografie diverse rispetto a quella primaria di bacino idrografico, come evidenziate nel Documento conoscitivo (all. 1).

Art. 3 - Organi attuativi

Gli organi attuativi del presente Accordo sono l'Assemblea di Bacino (di seguito "Assemblea"), il Comitato di Coordinamento (di seguito "Comitato") e la Segreteria Tecnica (di seguito "Segreteria"), come di seguito definiti e disciplinati.

L'Assemblea è l'organo garante dell'implementazione del presente Accordo, al quale partecipano tutti i legali rappresentanti (o loro delegati) dei soggetti pubblici e privati sottoscrittori dello stesso. L'Assemblea è la sede consultiva nella quale i sottoscrittori del presente Accordo potranno aggiornarsi reciprocamente e discutere su conoscenze, istanze e proposte inerenti alle finalità di cui all'art. 1. L'Assemblea dovrà altresì verificare lo stato di implementazione del Programma d'Azione di cui all'art. 4, nonché concertare eventuali aggiornamenti del presente Accordo e dei relativi allegati di cui all'art. 12. L'Assemblea rimane operativa per tutta la durata dell'Accordo di cui all'art. 9, con riunioni periodiche a cadenza di almeno una volta all'anno, in presenza e/o a distanza. L'Assemblea dovrà comunque riunirsi ogni qual volta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. L'Assemblea può attivare all'occorrenza opportuni Tavoli Tecnici Operativi (TTO), in presenza e/o a distanza, per il supporto all'attuazione del Programma d'Azione di cui all'art. 4, con riferimento ai diversi sottosistemi territoriali o a specifiche tematiche di interesse. Agli incontri dell'Assemblea e agli eventuali TTO possono partecipare, in qualità di osservatori, anche i rappresentanti legali (o loro delegati) di ulteriori soggetti rispetto ai sottoscrittori del presente Accordo, che intendano seguire i lavori della fase attuativa ed eventualmente aderire a questo in fasi successive alla entrata in vigore dello stesso, come specificato nell'art. 11.

Il Comitato è l'organo deputato alla gestione operativa della fase attuativa dell'Accordo, coerentemente con quanto disposto nel presente articolato e con i riferimenti richiamati nei preamboli. Al Comitato partecipano tutti i sottoscrittori del presente Accordo con ruolo di soggetto responsabile di una o più azioni del Programma d'Azione di cui all'art. 4. Il Comitato assicura il coordinamento tra le varie azioni del Programma d'Azione di cui all'art. 4, facilitando l'attuazione delle stesse in una logica sinergica. Il Comitato svolge altresì i seguenti compiti:

- convoca e coordina i lavori dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea le eventuali modificazioni e/o integrazioni al presente Accordo;
- informa l'Assemblea in ordine allo stato di attuazione dell'Accordo;
- promuove forme organizzative funzionali alla copertura finanziaria dell'Accordo;

- promuove la partecipazione a bandi e avvisi di carattere regionale, nazionale e europeo per il sostegno delle attività del Contratto di Fiume;
- attua le attività di generazione, raccolta e manutenzione dei dati per il monitoraggio di cui all'art. 7;
- promuove la conoscenza dello strumento Contratto di fiume e delle sue finalità all'interno dell'ambito territoriale di intervento e presso le comunità locali e rivierasche, anche attraverso iniziative e processi partecipativi;
- partecipa attivamente alla rete regionale dei Contratti di Fiume in occasione di incontri di confronto, scambio di esperienze e buone pratiche;
- contribuisce al popolamento e aggiornamento della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Decreto Ministeriale del 17 luglio 2025, n. 190).

All'interno del Comitato devono essere individuati, in occasione del primo insediamento che avverrà entro n. 3 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, uno o più soggetti con ruolo di coordinamento, anche a rotazione, ai quali vengono delegate una o più delle funzioni sopra richiamate, e possono essere istituiti Gruppi di Lavoro (GdL) più ristretti per tematiche specifiche, coinvolgendo i soggetti interessati in stretta relazione con le diverse problematiche. Il Comitato può individuare la struttura della Segreteria con funzioni di supporto tecnico-organizzativo all'attuazione dell'Accordo. Il Comitato, per lo svolgimento dei compiti della Segreteria, può richiedere la collaborazione delle strutture tecnico-amministrative dei soggetti sottoscrittori ovvero avvalersi di soggetti terzi quali esperti, facilitatori e altre competenze esterne.

La Segreteria, ove attivata, è l'organo di supporto tecnico alla fase attuativa dell'Accordo, alla quale partecipano le figure tecniche e amministrative di cui sopra. La Segreteria assicura il supporto organizzativo all'Assemblea e al Comitato in occasione delle rispettive competenze, collabora al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione dell'Accordo, supporta i soggetti firmatari nel reperimento delle risorse di cui all'art. 5.

L'Assemblea e il Comitato, ove ne ravvisino la necessità e ad ulteriore specificazione di quanto previsto dal presente articolo, possono dotarsi di un apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e delle modalità di adozione delle decisioni di competenza.

Art. 4 - Programma d'Azione

Il Programma d'Azione (PdA), di cui agli allegati 3a e 3b, costituisce la parte attuativa dell'Accordo in oggetto, essendo composto da azioni concorrenti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1. In tal senso, si configura come una raccolta di schede destinata ad essere costantemente aggiornata e arricchita, in coerenza con il carattere "in divenire" del processo di programmazione strategica e negoziata rappresentata dal presente Accordo.

Il PdA è articolato in 6 categorie di azioni (conoscenza, programmazione, interventi, educazione, formazione, marketing), a loro volta articolate in 25 azioni.

Per ogni azione il PdA contiene una scheda nella quale vengono identificati: codice e titolo, coerenza con gli obiettivi del presente Accordo, ambito geografico di riferimento, descrizione dell'azione, numero e tipologia di attività previste per l'attuazione, soggetto responsabile e soggetti coinvolti nell'azione, tempi e risorse per l'attuazione (stima del fabbisogno economico e copertura finanziaria), eventuali note integrative, contatti di riferimento. Le azioni sono caratterizzate altresì da una localizzazione territoriale di massima, descritta ove possibile nelle schede di cui sopra, la cui specificazione precisa dovrà essere definita nell'ambito della fase attuativa di ciascuna azione nell'opportuna sede degli iter decisionali di competenza.

Il Programma di azione è composto da un quadro sinottico delle azioni (all. 3a), contenente anche una analisi di coerenza delle azioni con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile (Agenda ONU 2030), e da un abaco delle azioni (all. 3b), quest'ultimo contenente le schede di cui sopra.

Art. 5 - Ruoli attuativi e risorse

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo prendono atto della stima del fabbisogno economico e della relativa copertura finanziaria necessari per l'attuazione delle azioni individuate nel Programma d'Azione di cui all'art. 4, nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede descrittive dell'abaco delle azioni e dal relativo quadro sinottico. In tal senso, i sottoscrittori del presente accordo si impegnano ad assumere per ogni azione del Programma d'Azione di cui all'art. 4 i rispettivi ruoli come stabiliti nello stesso, concorrendo per le parti di relativa competenza all'implementazione dell'azione/attività. In particolare, sono previste due tipologie di ruoli:

- soggetto referente: nell'ambito delle proprie competenze, ha il compito di coordinare l'implementazione dell'azione di cui ha la referencia, promuovendo ogni attività necessaria alla sua finalizzazione;
- soggetto coinvolto: nell'ambito delle proprie competenze, ha il compito di mettere a disposizione, ove possibile, il proprio sostegno al soggetto referente di cui sopra al fine di favorire l'implementazione attività.

Per ciascuna azione, le forme e modalità operative di collaborazione tra soggetti responsabili e soggetti coinvolti dovranno essere concordate tra gli stessi entro 6 (sei) mesi dall'avvio dell'azione di competenza.

In relazione alle risorse economiche necessarie per sostenere il processo di attuazione del presente Accordo, tutti i soggetti sottoscrittori si impegnano a ricercare, ognuno per la propria competenza ed in forma solidale, i necessari finanziamenti, anche nei fondi europei diretti e/o nei fondi strutturali. Qualora le eventuali risorse finanziarie necessarie all'implementazione della azione di competenza non dovessero risultare disponibili in tempi congrui per consentirne l'attuazione nei termini previsti, il soggetto referente informerà tempestivamente l'Assemblea di cui all'art. 3.

In caso di azioni immateriali che comportino l'utilizzo di sole risorse umane, tutti soggetti sottoscrittori responsabili e/o coinvolti nelle stesse assicurano, ove possibile, la disponibilità di risorse umane interne alle proprie strutture nella misura e nei tempi da definirsi specificatamente.

Art. 6 - Strumenti attuativi

Le azioni previste dal Programma d'Azione di cui all'art. 4 potranno essere realizzate anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, Protocolli di Intesa ovvero specifici Accordi di Programma per l'esecuzione di opere di particolare rilevanza.

Art. 7 - Monitoraggio

L'attuazione del presente Accordo verrà monitorata dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 3, per tutta la durata dello stesso con cadenza almeno annuale secondo il programma di monitoraggio di cui all'art. 12, sulla base degli aggiornamenti comunicati periodicamente dai soggetti responsabili di azione di cui all'art. 5.

In esito a tale comunicazione, l'Assemblea di cui all'art. 3 discute eventuali criticità e/o opportunità con i soggetti responsabili ed i soggetti coinvolti nelle varie attività del Programma d'Azione di cui all'art. 4, provvedendo a identificare eventuali misure correttive per la proficua implementazione del presente Accordo.

Art. 8 - Comunicazione

Le informazioni riferite alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno pubblicizzate, attraverso opportuni eventi pubblici e/o canali di informazione cartacea e/o digitale.

I soggetti responsabili di azione di cui all'art. 5 si impegnano a condividere in sede di Comitato di Coordinamento di cui all'art. 3 le informazioni necessarie al fine di consentire una efficace comunicazione al pubblico interessato sull'avanzamento della fase attuativa del Contratto.

Il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 3 definisce e - quando opportuno e/o necessario - aggiorna una strategia attuativa per la comunicazione al pubblico interessato di informazioni circa l'avanzamento della fase attuativa del Contratto.

Art. 9 - Durata dell'accordo e tempi di attuazione delle azioni

Il presente accordo ha una durata quinquennale dalla data di sottoscrizione, intendendosi per tale data quella della sottoscrizione dei primi aderenti. I tempi di attuazione delle azioni di cui all'art. 4 sono quelli individuati nelle rispettive schede descrittive dell'abaco delle azioni del Programma d'Azione (allegati 3a e 3b). Prima che sia trascorso l'intero quinquennio, l'Assemblea di cui all'art. 3 si attiva preventivamente al fine di concertare la eventuale prosecuzione del presente accordo, riesaminando gli obiettivi di cui all'art. 1 ed aggiornando, ove opportuno o necessario, il presente Contratto e/o i documenti di cui all'art. 12, tenuto conto delle sintesi del monitoraggio di cui all'art. 7. In caso di prosecuzione dell'accordo, dovrà essere stabilita una nuova durata dello stesso.

Art. 10 - Modifica dell'accordo

Il presente Accordo può essere modificato in ogni sua parte, inclusi i documenti in appendice di cui all'art. 12, entro la durata della sua validità di cui all'art. 9. In tal caso, l'Assemblea di cui all'art. 3 provvederà a dare seguito a quanto necessario per l'aggiornamento del presente Contratto, garantendo i principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art. 1.

Art. 11 – Recesso ed estensione della sottoscrizione

In fase successiva alla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso sono consentiti il recesso da parte dei sottoscrittori e l'adesione da parte di nuovi soggetti pubblici e privati. In ambo i casi, il soggetto direttamente interessato dovrà produrre all'Assemblea di cui all'art. 3 un provvedimento approvato dal proprio organo competente recante le motivazioni del recesso ovvero della richiesta di adesione. L'Assemblea di cui all'art. 3 prende atto del suddetto provvedimento e procede a modificare il presente Contratto facendo riferimento a quanto previsto nell'art. 10.

Art. 12 - Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti documenti:

All. 1 - Documento conoscitivo

All. 2 - Documento strategico

All. 3a - Programma d'azione - quadro sinottico e finanziario

All. 3b - Programma d'azione - abaco delle azioni

All. 4 - Programma di monitoraggio

Il Documento Conoscitivo riporta il quadro delle informazioni che sono state assunte alla base del processo partecipato che ha portato alla definizione del presente accordo. Il Documento Strategico riporta il quadro di riferimento programmatico considerato nell'ambito di questo Contratto, nonché l'elaborazione della *vision* e del quadro logico degli obiettivi sviluppati e assunti in seno a processo partecipato che ha condotto all'accordo. Il Programma di Azione riporta la componente attuativa del Contratto, in forma riassuntiva (quadro sinottico e finanziario, dove gli elementi salienti di tutte le azioni sono riportate in un unico tabulato) ed estesa (abaco delle azioni, nel quale ogni azione è specificata da una scheda). Infine, il Programma di Monitoraggio riporta i riferimenti metodologici e operativi per seguire lo sviluppo della fase di implementazione del Contratto, fornendo le basi per valutazioni in merito alla *performance* dello stesso. I

contenuti di detti allegati, così come l'articolato del presente Accordo, riflettono gli esiti del percorso partecipato richiamato nei preamboli.

Letto, approvato e sottoscritto.

SOTTOSCRITTORI

.....			
(ente/organizzazione)	(ruolo)	(data)	(firma)

.....			
(ente/organizzazione)	(ruolo)	(data)	(firma)

.....			
(ente/organizzazione)	(ruolo)	(data)	(firma)

.....			
(ente/organizzazione)	(ruolo)	(data)	(firma)

.....			
(ente/organizzazione)	(ruolo)	(data)	(firma)

.....			
(ente/organizzazione)	(ruolo)	(data)	(firma)

.....			
(ente/organizzazione)	(ruolo)	(data)	(firma)

DA INTEGRARE IN BASE AL NUMERO DI FIRMATARI